

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

La società si denomina:

**"DENTSU CREATIVE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT",
siglabile "DENTSU CREATIVE S.R.L. SB".**

Art. 2 - Oggetto

La società, consapevole che nell'esercizio della propria attività economica d'impresa assume anche un ruolo sociale, intende qualificarsi come "società benefit" ai sensi della Legge n. 208/2015, commi 376-384 per perseguire finalità di Beneficio Comune volte a garantire lo sviluppo armonico dell'impresa e del contesto nel quale essa opera.

La società ha per oggetto:

- La ricerca, la progettazione in proprio, lo sviluppo, la produzione e la diffusione di prodotti e servizi editoriali informatici e telematici.
- La realizzazione, la gestione, la commercializzazione e la distribuzione, sia in Italia che all'estero, in via diretta e/o indiretta - per conto proprio e/o di terzi - di prodotti e programmi software, pagine word wide (WEB) e siti interattivi virtuali (internet), comprensivi di testi, immagini, suoni e informazioni.
- La gestione di reti telematiche e di servizi in rete sia nazionali che internazionali per conto proprio e di terzi assumendo a tale scopo agenzie e rappresentanze e concessioni di altre ditte nel settore editoriale, informatico e delle telecomunicazioni.
- La raccolta pubblicitaria, di informazioni e dati per la creazione e prestazione di servizi di editoria telematica ed elettronica.
- Lo svolgimento di attività editoriali e più in generale la gestione di mezzi di informazione (con esclusione dei quotidiani e dei periodici ad essi assimilati), pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali.
- La distribuzione dei prodotti e servizi editoriali di cui sopra

con qualsiasi forma e modalità, in termini di mera strumentalità allo svolgimento delle suddette attività di produzione, gestione e distribuzione dei prodotti di editoria elettronica e telematica.

- L'elaborazione di programmi software per l'elaborazione dei dati aziendali compresa l'assistenza nell'applicazione degli stessi, la commercializzazione delle procedure e dei programmi predetti.
- Lo sviluppo e la realizzazione di corsi di formazione, nonché l'organizzazione di convegni e conferenze, inerenti all'oggetto sociale in proprio e per conto terzi.
- L'esercizio di attività di servizi e consulenza nel settore della pubblicità e marketing, con particolare riferimento al campo delle ricerche e della pianificazione dei mezzi, sia in Italia che all'estero.
- La prenotazione, l'acquisto e la vendita di spazi pubblicitari, con i servizi inerenti.
- La gestione, la promozione, la valorizzazione, la divulgazione, la diffusione di strategie di comunicazione nell'ambito dell'area "marketing" e dello sviluppo organizzativo.
- La promozione, l'organizzazione, il coordinamento e la gestione di convegni, seminari, spettacoli e manifestazioni sportive.
- Il coordinamento e/o la gestione di ogni qualsivoglia attività di relazioni esterne e pubbliche, nonché la prestazione di servizi integrati alla gestione di ogni qualsivoglia iniziativa volta a valorizzare e/o far conoscere a terzi, prodotti, servizi, attività ed iniziative, in grado di avvalorarne direttamente e/o indirettamente l'immagine.
- La valorizzazione di segni distintivi e di marchi attraverso interventi e servizi integrati, nonché la ricerca e l'assistenza alla gestione di sponsorizzazione in genere, in ogni qualsivoglia settore;
- L'effettuazione di servizi e di interventi integrati per quanto riguarda la formazione, la consulenza aziendale, il "marketing" ed ogni altro intervento finalizzato alla gestione delle attività produttive e commerciali in genere.
- L'elaborazione e la gestione in maniera elettronica, direttamente e/o indirettamente, di dati per conto proprio e per conto terzi.
- L'acquisizione e la gestione di agenzie di rappresentanza per la

promozione e la vendita di prodotti pubblicitari su qualunque supporto veicolato.

- L'ideazione, lo studio e la creazione - ma non sul piano esecutivo - di supporti audiovisivi, magnetici e cartacei per la pubblicità e la promozione di qualsiasi prodotto o servizio.
- L'attività di raccolta della pubblicità e reperimento delle sponsorizzazioni.
- La vendita di spazi in stands fieristici, fiere, mostre e convegni.
- La fornitura di servizi di marketing e/o di comunicazione, anche integrati fra loro.
- Il commercio e la somministrazione al dettaglio di prodotti alimentari ed il commercio di prodotti non alimentari di qualsiasi genere, in luogo fisso e/o ambulante, anche in conto commissione e deposito, e comunque sempre in via strettamente strumentale alla propria attività promozionale e di marketing per conto dei clienti.
- La vendita di trattamenti estetici, massaggi e servizi alla persona, in via strettamente strumentale alla propria attività promozionale e di marketing per conto dei clienti.
- La vendita di contratti telefonici, abbonamenti per: televisione, stampa, web sport, spettacolo e altri eventi; in via strettamente strumentale alla propria attività promozionale e di marketing per conto dei clienti.
- Lo studio e la realizzazione di analisi e/o ricerche di mercato, relative tanto alla fattibilità che alla commerciabilità di prodotti e/o servizi.
- La realizzazione di analisi di organizzazione aziendale, di progettazione dell'impegno delle risorse e/o ricerche di mercato.
- La creazione ed organizzazione di convention, tavole rotonde, eventi.
- La creazione di prodotti editoriali da distribuirsi presso tutti i canali esistenti; il tutto nel pieno rispetto della L. 7 marzo 2001 n. 62 ("Norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416").
- La creazione e la gestione di ufficio stampa.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte attraverso i diversi

mezzi di telecomunicazione offerti dal mercato e di quelli non ancora disponibili all'epoca della stesura del presente statuto, quali a solo titolo esemplificativo, ma non limitativo: internet, comunicazione satellitare, via cavo, via etere, ecc.

La società potrà altresì stipulare contratti di collaborazione e/o associazione commerciale e produttiva, ivi comprese le costituzioni di "joint ventures" e di associazioni in partecipazioni;

La società si inibisce la prestazione di attività riservate dalla legge ad iscritti ad albi professionali.

2.2 La società può svolgere tutte le attività commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute opportune per il raggiungimento dello scopo sociale. E' esclusa l'attività di concessione di finanziamenti svolta con modalità tali da integrare attività svolta "nei confronti del pubblico" così come definita dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2015 n. 53.

2.3. La società potrà effettuare la raccolta del risparmio tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, presso i soci, in ottemperanza alle disposizioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio assunte con deliberazione del 19 luglio 2005 n. 1058, sue successive modifiche ed integrazioni.

2.4. Come Società Benefit ai sensi della Legge n. 208/2015, la società opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di tutte le persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

In particolare, la società si propone altresì di contribuire alla creazione di una società più consapevole, aperta, responsabile e inclusiva, perseguendo le seguenti finalità di beneficio comune:

A) Fare leva sul potere trasformativo della comunicazione per spingere la società in una direzione positiva, proponendo sempre messaggi orientati al rispetto e all'inclusione; favorendo attivamente la cultura dell'integrazione e della responsabilità; promuovendo progetti e iniziative specificamente volte alla riduzione delle diseguaglianze e delle discriminazioni.

B) Favorire, all'interno dell'organizzazione, una cultura improntata alla cura e alla valorizzazione dei talenti e dell'unicità delle persone, offrendo opportunità di inclusione professionale senza distinzioni di età, genere, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro; diffondendo una cultura interna

fondata sulla responsabilità e sul rispetto delle differenze; avviando eventuali progetti e iniziative specificamente rivolti all'inclusione lavorativa di soggetti fragili.

Art. 3 - Sede

La società ha sede in Milano.

Art. 4 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica, ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dalla società, sono quelli indicati nell'atto costitutivo o successivamente formalmente comunicati alla società con raccomandata A.R..

Art. 5 - Durata

La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE

Art. 6 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/00), diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni

7.1. Esclusi i trasferimenti mortis causa, il socio che intenda alienare, in tutto od in parte, la propria quota di partecipazione al capitale sociale od il diritto, ad essa connesso, di sottoscrivere nuove quote di compendio di un aumento a pagamento del capitale medesimo, deve offrirli in prelazione agli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale. Qualora un socio non eserciti la prelazione, il di lui diritto si accresce a quello degli altri soci, proporzionalmente alle quote dagli stessi possedute.

7.2. Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'offerta di vendita, il prezzo richiesto e le modalità di pagamento.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Art. 8 - Decisioni dei soci

8.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, sottopongono alla loro approvazione.

8.2. Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare ovvero non in forma assembleare.

8.3. Le decisioni dei soci, in forma assembleare e non, sono assunte con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Art. 9 - Decisioni in forma non assembleare

9.1. L'approvazione del bilancio e la distribuzione di utili o riserve, la nomina o revoca degli amministratori, la nomina di un organo di controllo e/o di un revisore, la determinazione dei relativi compensi ed in genere tutte le decisioni riservate ai soci, ma che per legge o per statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte, ad iniziativa dell'Amministratore unico, del Presidente del Consiglio di amministrazione o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, mediante sottoscrizione da parte dei soci, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il termine assegnato per l'espressione del consenso, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato.

9.2. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di amministrazione nel libro delle decisioni dei soci tenuto ai sensi di legge.

9.3. La procedura di cui al presente articolo non è soggetta a particolari vincoli purché siano assicurati a ciascun socio parità informativa ed il diritto di partecipare alla decisione, e ne sia data comunicazione a tutti gli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato.

La decisione è adottata quando pervenga e consti all'Amministratore unico od al Presidente del Consiglio di amministrazione nel termine previsto il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza di cui al precedente articolo 8.3.

9.4. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione danno comunicazione dell'esito della procedura a tutti i soci, agli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato.

Art. 10 - Decisioni dei soci in forma assembleare

Devono essere assunte in forma assembleare:

- le decisioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo ivi comprese fusioni e scissioni (salva, nei casi consentiti, la competenza dell'organo di amministrazione nelle ipotesi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod.civ., quali richiamati anche dall'art. 2506 ter cod. civ.);

- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate;
- ogni altra decisione riservata in via inderogabile dalla legge all'assemblea;
- le decisioni in merito allo scioglimento anticipato della società, alla nomina o revoca dei liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri;
- ogni altra determinazione di competenza dei soci per i quali l'Amministratore unico od il Presidente o un componente del Consiglio di amministrazione o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale richiedano la forma assembleare.

Art. 11 - Convocazione dell'assemblea

11.1. L'assemblea è convocata dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da quei consiglieri all'uopo delegati dal consiglio, con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio dei soci, degli amministratori e del o dei componenti dell'organo di controllo, se nominato, non meno di 8 (otto) giorni prima dell'adunanza ovvero con avviso inviato anche successivamente, ma del quale consti la prova della avvenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza medesima.

11.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

11.3. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.

11.4. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori ed il componente o i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 12 - Intervento in assemblea

12.1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto purché siano regolarmente iscritti nel Registro

delle Imprese e che, in caso di acquisto delle partecipazioni, abbiano osservato le procedure previste per l'acquisto medesimo dal presente statuto.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.2. Ogni socio, può farsi rappresentare in assemblea per delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società.

12.3. L'intervento in assemblea può avvenire tramite collegamento audio/televisivo nel rispetto dei principi dell'art. 16, quarto comma purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione.

12.4. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

Art. 13 - Presidenza dell'assemblea e verbalizzazione

13.1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero, in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'assemblea.

13.2. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Composizione dell'organo amministrativo

14.1. La gestione della società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da 3 (tre) a 9 (nove) amministratori secondo le determinazioni assunte dai soci all'atto della decisione di nomina.

14.2. Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 cod. civ., ma non a quelle previste dall'art. 2390 cod. civ. salvo diversa decisione dei soci.

14.3. Per decisione dei soci, anche in corso di mandato, può essere variato il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

14.4. Qualora vengano meno uno o più amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la

sostituzione avviene per decisione dei soci. L'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

14.5. Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause venga a mancare la metà, in caso di numero pari, o più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono chiedere ai soci la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 15 - Poteri del Consiglio di amministrazione

15.1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in via esclusiva all'assemblea o comunque alla decisione dei soci.

15.2. Il Consiglio di amministrazione, ove non vi abbiamo provveduto i soci, nomina tra i suoi componenti un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

15.3. Il Consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti dell'art. 2381 cod. civ. in quanto applicabile e nei limiti di statuto, proprie funzioni al Presidente e ad uno o più dei suoi membri.

15.4. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nelle forme e nei limiti di legge, la fusione e la scissione nelle ipotesi degli artt. 2505, 2505 bis, quali richiamati anche dall'art. 2506 ter cod.civ..

Può nominare direttori anche generali nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 16 - Convocazione, riunioni e decisioni del Consiglio di Amministrazione

16.1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità con comunicazione scritta - anche via fax, telegramma o posta elettronica - che deve pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche per via telefonica, con un preavviso di almeno dodici ore. Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione quando ne faccia richiesta scritta almeno il venti per cento dei Consiglieri in carica o l'organo di controllo, se nominato.

16.2. La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno.

16.3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti o la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, se quest'ultimo è stato nominato, e gli assenti, informati della riunione, non si siano opposti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

16.4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione e, se nominato, del Collegio sindacale, si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati; verificandosi tali requisiti il Consiglio di amministrazione e le riunioni del Collegio sindacale, si considerano tenute nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

16.5. Su iniziativa del Presidente, da comunicare, con la relativa documentazione, anche all'organo di controllo, se è stato nominato, le decisioni del Consiglio possono essere prese altresì, ai sensi dell'art. 2475 cod. civ., mediante sottoscrizione da parte degli amministratori anche in luoghi e tempi diversi di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è trascritta sul libro delle decisioni degli amministratori, tenuto ai sensi di legge.

Tutti gli amministratori devono essere messi in grado di partecipare a parità di informazione al processo decisionale che deve concludersi entro il termine volta a volta stabilito dal Presidente.

La decisione è adottata quando partecipa e consti al Presidente del Consiglio di amministrazione, entro il termine previsto, il consenso della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti gli amministratori e, se nominato, all'organo di controllo.

16.6. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, le delibere di fusione o scissione di cui agli artt. 2505, 2505 bis, quali richiamati anche dall'art. 2506 ter cod. civ., sono riservati alla competenza collegiale del Consiglio di

amministrazione, senza facoltà di delega, ferma peraltro sempre la possibilità che la riunione si svolga in audio o teleconferenza.

16.7. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti escludendosi dal computo gli amministratori che si astengono per conflitto di interessi.

Art. 17 - Poteri dell'Amministratore Unico

17.1. All'Amministratore unico spettano tutti i poteri di amministrazione della società che il presente statuto attribuisce al Consiglio di amministrazione e i poteri di rappresentanza attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le limitazioni eventualmente stabilite per decisione dei soci all'atto della nomina.

Art. 18 - Rappresentanza sociale

18.1. All'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite, ai Consiglieri Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

18.2. In caso di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente; per i terzi, in ogni caso, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

18.3. I componenti del Consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

18.4. La rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della società ed anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

Art. 19 - Emolumenti

19.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

19.2. I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti per decisione dei soci.

Essi possono altresì stabilire l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche. In tal caso il consiglio di amministrazione determina la ripartizione della remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato.

19.3. Ove i soci non abbiano provveduto ai sensi del comma precedente, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 20 - Organo di controllo e Revisione legale

La nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale sui conti della società, i loro poteri e le relative competenze, sono disciplinati dall'articolo 2477 del codice civile e dalle disposizioni contenute nel Capo IV del D.Lgs. n. 39/2010.

Le funzioni di controllo e/o di revisione, per decisione soci, possono essere affidate, anziché ad un organo monocratico, ad un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione ed il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di società per azioni.

BILANCIO

Art. 21 - Esercizio sociale

21.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

21.2. Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Art. 22 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno distribuiti ai soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge e salva diversa determinazione dei soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art 23 - Scioglimento e liquidazione

L'assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

NORME DI RINVIO

Art. 24 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 25 - Clausola compromissoria

25.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

25.2. L'arbitro dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

25.3. All'arbitro sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso l'arbitro giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non richiamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

25.4. In dipendenza delle rispettive dichiarazioni di accettazione della carica, sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

25.5. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

25.6. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con deliberazione dell'assemblea dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie."

F.to Guido Costa

F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio

E' copia conforme all'originale nei miei atti.

Milano, li